



ORDINANZA N. 000003

OGGETTO: ORDINANZA PER LA COMBUSTIONE DI RESIDUI VEGETALI

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Visti gli artt.li 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., ai sensi del quale il Sindaco adotta provvedimenti e ordinanze per tutelare l'incolumità e la sicurezza pubblica;

visto l'art. 256 bis comma 6 del D.Lgs. 152/2006 introdotto dal D.L. 24 giugno 2014 n. 91, il quale recita:

“le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 256 non si applicano al loco nel caso di combustione di piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro nelle aree, periodi e orari individuati con apposita Ordinanza del Sindaco componente per territorio. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.;

ritenuto necessario garantire sul territorio comunale un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli che consenta di evitare rischi per l'ambiente, causati dall'innesco e la propagazione di incendi provocati dai residui vegetali depositati in loco, dalla conseguente diffusione di fitopatologie, con la diminuzione dei trattamenti chimici indotti dalle stesse;

ritenuto di consentire per l'anno in corso 2021, la combustione, sul luogo di produzione, del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture n quanto non sono stati segnalati a questa Amministrazione potenziali danni all'ambiente ed alla salute pubblica collegati alla combustione di cui sopra;

vista la Determinazione n. 788/A1822A/2021 del 24/03/2021 del Dirigente Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e sistema anti incendi boschivi della Regione Piemonte, con la quale di istituiva lo stato di massima pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale;

vista la Determinazione n. 969/A1822A/2021 del 13/04/2021 del Dirigente Opere Pubbliche Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e Sistema anti incendi boschivi della Regione Piemonte, con la quale si revoca lo stato di massima pericolosità incendi boschivi su tutto il territorio regionale, a partire dal giorno 15/04/2021 su tutto il territorio del Piemonte, ai fini della Legge n. 353/2000 e della Legge Regionale n. 15/2018;



visto il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773/1931 e s.m.i.;

visto il regolamento di esecuzione del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 635/1940 e s.m.i.;

visto il D.Lgs n. 152/2006 e s.m. ed i;

Visto il Regolamento Forestale della Regione Piemonte, approvato con DGR 8/R del 20/09/2011;

Vista la Direttiva Europea 2008/98/CE;

Vista la Direttiva Europea 2000/29/CE;

Visto il vigente Regolamento Comunale di Igiene e Polizia Rurale del Comune di Pralormo;

visto l'art. 67 dello Statuto del Comune di Pralormo

ORDINA

Per tutte le motivazioni espresse in premessa è consentita, dalla data odierna e fino al 31 dicembre 2021, in tutto il territorio di questo Comune, la combustione, sul luogo di produzione, del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture. Di tale materiale è consentita la combustione in piccoli cumuli totalmente secchi e in quantità giornaliera non superiori a tre metri steri per ettaro, nelle aree, periodi e orari e condizioni, a tutela della salute e dell'ambiente, così stabiliti:

- La combustione deve essere effettuata sul luogo di produzione;
- Durante le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata avendo cura di isolare la zona di combustione tramite una fascia circostante libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;
- La combustione deve avvenire ad almeno cinquanta metri da edifici di terzi e da boscaglie e non deve arrecare disturbo conseguente a dispersione di fumo o ricaduta di fuliggine;
- Le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento e preferibilmente umide, entro i seguenti orari:

dal Primo Ottobre fino al trentuno Marzo

1. Dal sorgere del sole fino alle ore 11.00
2. Dalle ore 15.00 fino al tramonto



Dal primo Aprile al trenta Settembre

1. Dal sorgere del sole fino alle ore 10.00
 2. Dalle ore 17.00 fino al tramonto
- La zona su cui si esegue l'abbruciamento deve essere circoscritta ed isolata con mezzi efficaci ad evitare il propagarsi del suolo, in particolare deve realizzarsi una fascia priva di residui vegetali non inferiore a cinque metri;
 - Qualora nel corso della combustione sopravvenga vento o altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme o situazioni di pericolo, il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
 - L'abbruciamento di residui di noccioleti o altre culture deve essere effettuato con le medesime prescrizioni di sicurezza;
 - Nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a cento metri dagli stessi, gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco priva di residui vegetali di larghezza non inferiore a cinque metri;
 - È assolutamente vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali;
 - È consentito l'accumulo o la triturazione in loco di scarti vegetali, nelle stesse quantità, da destinarsi ad una naturale trasformazione in compost.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Piemonte e resi noti dal Comune con apposita pubblicazione all'Albo pretorio informativo e mediante affissione alle bacheche comunali, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

E' d'obbligo per tutta la cittadinanza, prima di accendere fuochi, svolgere accurata verifica che escluda di essere in "periodo di massimo rischio incendi boschivi".

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.

L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25.00 ad Euro 500.00, ai sensi dell'art. 7 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.

Ai sensi degli articoli 3 e 5 della legge 7 agosto 1990, n° 241 il provvedimento può essere impugnato da chiunque vi abbia interesse entro il termine perentorio di sessanta giorni mediante ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o di centoventi giorni mediante ricorso straordinario al Capo dello Stato. Il termine decorre dalla data di comunicazione del provvedimento agli interessati o dal giorno in cui sia scaduto il termine di pubblicazione all'albo pretorio da parte dei soggetti interessati.



Comune di Pralormo

Polizia Locale

*La presente ordinanza è pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio.
È fatto obbligo a chiunque di rispettare e far rispettare la presente ordinanza.*

Pralormo, lì **15.04.2021**

Il Responsabile dell'area
Mario Moschietto
*Documento firmato digitalmente
ex-D.Lgs 07 marzo 2005 n.82*

Via Umberto I, 16 - 10040 Pralormo (TO)
www.comune.pralormo.to.it
tecnico@comune.pralormo.to.it - protocollo@pec.comune.pralormo.to.it

Tel. (+39)011 94.81.103 - Fax (+39)011 94.81.723